

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 gennaio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2014, n. 19.

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie.** (14R00492) ..... Pag. 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 novembre 2014, n. 30.

**Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa dei rifiuti.** (14R00491) ..... Pag. 2

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 22.

**Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale).** (14R00487) . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 23.

**Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.** (14R00488) ..... Pag. 7

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. 25.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015.** (14R00480) ..... Pag. 9

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2014, n. 69.

**Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010.** (14R00456) ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 70.

**Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 5-7 novembre 2014.** (14R00457) ..... Pag. 12





## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2014, n. 19.

**Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie.**

*(Pubblicata nel 4° Suppl. del 1° dicembre 2014 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 27 novembre 2014).*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni*

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

*Slittamenti agli anni 2015-2016*

1. Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2015 e 2016 sono introdotti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 23 della legge regionale 7/2001, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.

Art. 3.

*Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013*

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a 364.983.307,72 euro, come indicato all'art. 4, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 18 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013) e accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 7/2001, è riassorbito nell'ambito del bilancio pluriennale 2014-2016 secondo la seguente sequenza temporale: 36.498.330,78 euro nell'anno 2014, 95.000.000,00 euro nell'anno 2015 e 233.484.976,94 euro nell'anno 2016.

2. Il disavanzo sostanziale di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 18/2014, accertato in 2.655.935.445,67 euro, è riassorbito come indicato all'allegato C della presente legge.

3. La voce «Debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi» elencata all'allegato C deve consentire la riscrittura dei debiti fuori bilancio, riferiti principalmente al settore sanitario, come definiti in sede di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 4.

*Finanziamento del palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice*

1. Al fine di garantire la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo di proprietà della Regione Piemonte sito in Torre Pellice e denominato Palazzo del Ghiaccio, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e nel biennio 2015-2016, si prevede di corrispondere al concessionario del servizio, individuato ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), un contributo annuo pari a 300.000,00 euro nell'UPB DB18111 alla cui copertura si fa fronte con le risorse della medesima UPB.

Art. 5.

*Termini per l'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio finanziario 2014*

1. Per l'esercizio finanziario 2014, il termine del 30 novembre per l'assunzione degli impegni di spesa, previsto dall'art. 31, comma 8, della legge regionale 7/2001 è stabilito nel 15 dicembre 2014.

Art. 6.

*Registrazioni contabili relative alla mobilità sanitaria extraregionale e internazionale*

1. Si autorizza la Giunta regionale a disporre le variazioni compensative al bilancio della Regione che derivano dalle rilevazioni contabili in materia di mobilità sanitaria extraregionale e internazionale.

Art. 7.


*Sperimentazione appalti pre-commerciali*

1. La Regione Piemonte avvia un'azione di sperimentazione di appalti pre-commerciali di cui al d.lgs. 163/2006, in un ampio spettro di settori tecnologici e domini applicativi, da appaltare in coerenza con le vocazioni industriali, sanitarie e le priorità di sviluppo dei territori, nonché con le indicazioni tematiche del Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020.

2. La selezione degli operatori avviene tra le start-up di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede in Piemonte.

3. La copertura finanziaria deriva dall'accantonamento di una percentuale pari al 3% delle attuali spese per forniture e dai fondi Ue.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati complessivamente in 300.000,00 euro, in termini di com-



petenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della l.r. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

#### Art. 8.

*Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica.*

1. Con il presente articolo è costituito presso Finpiemonte S.p.A. un Fondo per la copertura finanziaria delle spese di consulenza per comunicazione e marketing delle attività di imprese innovative e spin off della ricerca pubblica.

2. Ai fini del presente articolo, Finpiemonte S.p.A. è organismo intermedio tra le imprese di cui al precedente comma e i soggetti che svolgono consulenza di comunicazione e marketing.

3. Con il Fondo, di cui al comma 1, sono coperte le spese sostenute dalle imprese nei tre anni successivi all'iscrizione in apposito registro regionale.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, stabilisce tempi, modalità e criteri per l'accesso al Fondo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati per il biennio 2015-2016 complessivamente in 500.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa di parte corrente si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale 2/2003.

#### Art. 9.

*Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3*

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) la parola «quadriennale» è sostituita dalla seguente «quinquennale».

#### Art. 10.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° dicembre 2014

CHIAMPARINO

(Omissis).

14R00492

### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
19 novembre 2014, n. 30.

**Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa dei rifiuti.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 2 dicembre 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 novembre 2014, n. 1279;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17, è così sostituito:

«2. La tariffa rifiuti è composta dalle seguenti voci:

- a) tariffa di allacciamento (facoltativa);
- b) tariffa base;
- c) tariffa commisurata alla quantità, la quale, ove prescritto, è rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;
- d) eventuale tariffa per servizi speciali.»

2. Il comma 8 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17, è così sostituito:

«8. Per le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da una a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 metri quadri interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di quattro persone per abitazione; fanno eccezione i casi in cui si dimostri la reale consistenza del nucleo familiare tramite certificato o autocertificazione dello stato di famiglia. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona viene ridotto, in considerazione del ridotto utilizzo della seconda abitazione, alla metà del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 7».



## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 novembre 2014

KOMPATSCHER

14R00491

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 22.

**Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  
n. 48 del 19 novembre 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale.

2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro.

3. La Regione contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni e interventi che facilitano la piena inclusione sociale nella comunità.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) persona anziana: la persona ultra sessantacinquenne;

b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;

c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.

## Art. 3.

*Programmazione degli interventi*

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato.

2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo le iniziative territoriali in collaborazione con i Comuni singoli o aggregati, con le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e favorisce la costituzione e partecipazione relativamente a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

3. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

4. Il programma triennale di cui al comma 3 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sulla base delle indicazioni fornite dalle altre Direzioni competenti interessate ed è approvato dalla Giunta regionale con regolamento, previo parere della competente Commissione consiliare.

5. All'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali. Il ta-



volo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.

#### Art. 4.

##### *Soggetti attuatori*

1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:

- a) i Comuni, singoli o aggregati;
- b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) le Istituzioni scolastiche e le Università delle Libere Età e della Terza Età;
- d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
- e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- f) gli enti e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

#### Art. 5.

##### *Politiche familiari*

1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:

- a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
- b) favorisce adeguate politiche che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani;
- c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

#### Art. 6.

##### *Formazione*

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e in particolare:

- a) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, promuovendo il valore della differenza di genere;
- b) sostiene percorsi di formazione mirati a offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà so-

ciale contemporanea nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone anziane;

c) valorizza e sostiene le attività della formazione permanente quali le Università delle Libere Età o della Terza età, comunque denominate, dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere anche con la partecipazione ai progetti europei;

d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.

2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche con il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione.

3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute, della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;

b) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;

c) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibili, nonché di gestione efficace del risparmio;

d) perseguire la sicurezza domestica e stradale;

e) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

f) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

#### Art. 7.

##### *Impegno civile*

1. La Regione favorisce la partecipazione degli anziani alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno civile può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere della comunità e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.



3. Alle persone anziane che operano nei progetti di volontariato di cui al comma 2 può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dai promotori dei progetti.

4. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati, nonché lo sviluppo dell'associazionismo familiare diretti a sviluppare l'impegno civile degli anziani favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.

5. La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con le persone che accedono a trattamenti di quiescenza raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

#### Art. 8.

##### *Cultura e turismo sociale*

1. La Regione promuove iniziative di innovazione socio culturale dirette a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità.

2. Al fine di sostenere il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Regione:

a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando in particolare l'accesso a eventi musicali, di teatro, cinema, mostre e musei;

b) favorisce l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, cultura e delle tradizioni locali.

#### Art. 9.

##### *Trasporti sociali*

1. Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio e organizzazione dei trasporti, la Regione:

a) riconosce al servizio regionale dei pubblici trasporti caratteri sociali con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche, sanitarie e sociali;

b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione e di riequilibrio territoriale;

c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire le persone in difficoltà nel muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;

d) promuove e sostiene servizi di trasporto sociale e assistito nel contesto degli interventi di pianificazione e qualificazione del sistema di welfare regionale.

#### Art. 10.

##### *Salute e benessere*

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione, anche attraverso un utilizzo

appropriato delle risorse dei Servizi sanitario e sociale regionale e in coerenza con quanto previsto dal Piano regionale della prevenzione:

a) promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà, a facilitare e promuovere la co-residenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi intergenerazionali;

b) adotta politiche sociali e sanitarie in favore della domiciliarità intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, contrastando fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale, di perdita dell'autonomia personale e di allontanamento precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di servizi di domotica e teleassistenza;

c) sostiene la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione, promuovendo protocolli operativi tra le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, per estendere su tutto il territorio regionale le progettualità che si sono dimostrate efficaci;

d) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione.

#### Art. 11.

##### *Accessibilità all'informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie*

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione e l'accesso all'ambiente fisico, alle informazioni e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione:

a) sostiene la diffusione di informazioni e opportunità anche con strumenti tecnologicamente innovativi e sostenibili da parte delle persone anziane;

b) promuove protocolli operativi tra i soggetti di cui all'articolo 4 diretti a facilitare, anche economicamente, l'accesso alle informazioni e il sostegno all'utilizzo degli strumenti di cui alla lettera a);

c) sostiene la ricerca e l'innovazione per il miglioramento degli ambienti di vita, per promuovere l'accessibilità delle abitazioni e degli spazi di vita e per facilitare la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore, anche in ambito interdisciplinare e internazionale;

d) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione.



## Art. 12.

*Completamento dell'attività lavorativa*

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati a:

a) favorire la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;

b) promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

## Art. 13.

*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi a sostegno dell'invecchiamento attivo.

2. La Giunta regionale avvalendosi della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.

3. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni e in particolare della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:

a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;

b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.

4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

## Art. 14.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4470 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo».

2. All'onere di 80.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014

## Art. 15.

*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 15/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea» sono sostituite dalle seguenti: «alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma»;

b) dopo le parole «con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo» sono aggiunte le seguenti: «di Medea».

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 15/2014, come modificato dal comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, all'unità di bilancio 8.1.1.1138, nella denominazione del capitolo 4865, le parole «all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea» sono sostituite dalle seguenti: «alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma» e dopo le parole «con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo» sono aggiunte le seguenti: «di Medea».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

14R00487



LEGGE REGIONALE 14 novembre 2014, n. 23.

**Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 novembre 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 attraverso:

a) l'informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

b) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

3. Ai fini della presente legge la Regione individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

*Commercio equo e solidale*

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate prevalentemente di Paesi in via di sviluppo, organizzata in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia

realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:

a) il pagamento di un prezzo equo;

b) misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

c) il rispetto dell'ambiente attraverso la promozione di produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili e processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale;

d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;

e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

2. Le attività di distribuzione e promozione dei prodotti del commercio equo solidale effettuate da ONLUS o associazioni, fondazioni e comitati al di fuori della loro attività istituzionale sono soggette alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 3.

*Prezzo equo*

1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.

2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

Art. 4.

*Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale*

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);

b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.



## Art. 5.

*Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono a una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;

b) soggetti che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori;

c) soggetti che a prescindere dalle loro attività istituzionali svolgano congiuntamente le seguenti attività:

1) distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3;

2) educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;

3) formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.

3. Le attività di commercio equo solidale sono svolte da soggetti in qualsiasi forma costituiti. L'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

## Art. 6.

*Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale*

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 promuove e sostiene:

a) le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;

b) le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco regionale e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4;

c) le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;

d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

e) la creazione di una apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi;

f) l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;

g) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4.

## Art. 7.

*Giornata regionale e fiera del commercio equo e solidale*

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, patrocinia la giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, quale momento d'incontro tra la comunità regionale e la realtà del commercio equo e solidale, e una fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

## Art. 8.

*Disposizioni attuative*

1. La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;

b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.

## Art. 9.

*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti:

a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, con indicazione dei soggetti finanziati;

b) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate;

c) le attività svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.



## Art. 10.

*Aiuti +di stato*

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa «de minimis».

## Art. 11.

*Norma transitoria*

1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge:

a) i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale che sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o che nello statuto hanno il commercio equo e solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno tre anni;

b) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega del Mondo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 29/2005.

## Art. 12.

*Abrogazioni alla legge regionale n. 29/2005*

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 29/2005 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 80 della legge regionale n. 29/2005 è abrogato.

## Art. 13.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9364 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Interventi regionali per lo sviluppo del commercio equo solidale».

2. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 14 novembre 2014

SERRACCHIANI

14R00488

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2014, n. 25.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte prima N. 333 del 18 novembre 2014)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015*

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dell'articolo 68, comma 2 dello Statuto, dal 1° gennaio 2015 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, e comunque non oltre il 30 aprile 2015, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale 2015, sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2014, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2014.

2. Durante l'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale n. 40 del 2001.


3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è estesa all'Assemblea legislativa regionale e agli enti e organismi strumentali della Regione.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 novembre 2014

ERRANI

(*Omissis*).

14R00480

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2014, n. 69.

**Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 21 novembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale

Art. 4 - Tipologia degli interventi

Art. 5 - Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 6 - Controllo e revoca dei contributi

Art. 7 - Interventi diretti della Regione

Art. 8 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 21/2010

Art. 9 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. La Toscana durante il Risorgimento ha svolto un ruolo centrale nel processo di formazione dello stato unitario contribuendo in modo determinante al raggiungimento dell'unità d'Italia sia dal punto di vista culturale, con il grande apporto fornito alla creazione di una vera e propria coscienza nazionale, sia dal punto di vista del più concreto contributo dato al conseguimento dell'unità politica statale;

2. La Regione Toscana persegue tra le finalità principali previste dallo Statuto la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico e coltiva da sempre la memoria della sua storia al fine di diffondere il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità;

3. In attuazione delle sopracitate finalità statutarie e al fine di riconoscere e valorizzare il fondamentale ruolo svolto dalla Toscana nel processo di unificazione nazionale, si ritiene opportuno introdurre nell'ordinamento regionale una normativa che persegua tali finalità attraverso il sostegno a specifici interventi realizzati dagli enti locali, dagli enti pubblici, dai soggetti privati senza scopo di lucro e, in particolari occasioni, dalla Regione stessa;

4. Per una corretta individuazione degli interventi si rende necessario procedere preliminarmente, anche con l'apporto di studiosi esperti della materia, all'individuazione degli avvenimenti storici più rilevanti accaduti nei confini regionali durante il periodo risorgimentale;

5. Al fine di garantire una complessiva programmazione in materia di attività culturali è opportuno prevedere che gli interventi definiti dalla presente legge trovino collocazione all'interno del Piano della cultura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010;

Approva la presente legge;

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La Regione, in armonia con le finalità statutarie, riconosce e valorizza il ruolo svolto dalla Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale sostenendo interventi finalizzati a promuovere:

*a*) lo studio, la ricerca, la conoscenza, e la divulgazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale;

*b*) la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio regionale riferibile agli avvenimenti di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge sono avvenimenti storici della Toscana risorgimentale i fatti accaduti all'interno



dei confini regionali durante il periodo compreso tra il 1815 ed il 1871 ed individuati ai sensi dell'art. 3.

2. Per patrimonio culturale si assume la definizione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002, n. 137).

#### Art. 3.

##### *Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale*

1. La Giunta regionale, con deliberazione da approvarsi entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione di quattro docenti universitari esperti di storia del Risorgimento, sentita la commissione consiliare competente, individua gli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale considerati come rilevanti ai fini della definizione degli interventi di cui all'art. 4.

#### Art. 4.

##### *Tipologia degli interventi*

1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1 mediante l'erogazione di contributi ai soggetti di cui all'art. 5 per la realizzazione di:

a) progetti di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

b) progetti di studio, ricerca e divulgazione degli avvenimenti della Toscana risorgimentale, anche mediante specifici progetti educativi e didattici con le scuole;

c) progetti di sostegno alla pubblicazione di volumi e saggi scientifici aventi ad oggetto la Toscana risorgimentale;

d) progetti di valorizzazione e incentivazione del turismo culturale attraverso l'organizzazione e la pianificazione di manifestazioni, mostre, convegni, itinerari e visite guidate.

2. Gli interventi sono previsti all'interno del piano della cultura di cui all'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e sono riconducibili esclusivamente agli avvenimenti storici individuati ai sensi dell'art. 3.

3. Hanno priorità di finanziamento i progetti presentati dagli enti locali in collaborazione con i soggetti pubblici o privati di cui all'art. 5.

#### Art. 5.

##### *Soggetti beneficiari e requisiti*

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 enti locali, enti pubblici con stabile organizzazione operativa in Toscana, e soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede operativa in Toscana;

b) previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori risorgimentali;

c) attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

#### Art. 6.

##### *Controllo e revoca dei contributi*

1. Le strutture individuate dal piano della cultura quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità definite dal piano stesso.

2. Costituiscono causa di revoca dei benefici:

a) la mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;

b) la destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;

c) la perdita dei requisiti di cui all'art. 5 nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione;

d) il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.

#### Art. 7.

##### *Interventi diretti della Regione*

1. Il piano della cultura, in occasione di particolari ricorrenze e celebrazioni, può prevedere che progetti di interesse regionale relativi alla valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale, siano realizzati direttamente dalla Regione anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5.

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010*

1. Dopo la lettera n-bis) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2010 è inserita la seguente:

«n-ter) la determinazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale n. 69/2014.».

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano della cultura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 2014

ROSSI

14R00456



LEGGE REGIONALE 24 novembre 2014, n. 70.

**Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 5-7 novembre 2014.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione toscana n. 57 del 24 novembre 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Contributi straordinari della Regione

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza delle eccezionali precipitazioni dei giorni 10-14 ottobre 2014, che hanno interessato le Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Massa Carrara, si sono verificati allagamenti, movimenti franosi con interruzioni della viabilità, isolamenti di frazioni e case isolate che hanno determinato provvedimenti di evacuazione di numerosi nuclei familiari e danni alle abitazioni.

2. In conseguenza dell'eccezionale perturbazione atmosferica che si è verificata nei giorni 5-7 novembre 2014, il territorio delle Province di Massa Carrara e di Lucca è stato interessato da precipitazioni intense, con esondazioni e frane, allagamenti dei centri abitati e danni ingenti alle attività produttive ed agli edifici privati.

3. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge re-

gionale n. 67/2003, con quattro distinti provvedimenti e precisamente:

a) in relazione agli eventi dei giorni 10-14 ottobre 2014, con decreto 21 ottobre 2014, n. 157, per i territori delle Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, e con decreto 24 ottobre n. 161, per la Provincia di Massa Carrara;

b) in relazione agli eventi dei giorni 5-7 novembre 2014, con decreto 6 novembre 2014, n. 173, per il territorio della Provincia di Massa Carrara, e con decreto 10 novembre 2014, n. 176, per il territorio della Provincia di Lucca.

4. Gli eccezionali fenomeni atmosferici hanno causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alle abitazioni, cui è conseguita l'adozione di provvedimenti di inagibilità di edifici e di evacuazione di nuclei familiari.

5. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l'erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche danneggiate, al fine di agevolare il ripristino delle normali condizioni di vita.

6. Tenuto conto dell'esigenza di dare immediata applicazione alle disposizioni della presente legge si rende necessario disporre l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 10-14 ottobre 2014 e 5-7 novembre 2014, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 5.000.000,00, interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino degli immobili destinati ad abitazioni e delle relative pertinenze, nonché per il reintegro dei beni mobili ivi contenuti.

2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall'evento aventi un valore ISEE massimo di euro 36.000,00, riferito all'anno 2013, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00, per nucleo familiare.

3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli interessati, acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico.



4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.

5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione del presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse stanziare sulla unità previsionale di

base (UPB) 114 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 novembre 2014

ROSSI

(*Omissis*).

**14R00457**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-001) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 1 0 3 \*

€ 1,00

